



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "OTTETTO VOCALE CANTUS FIRMUS"

con sede in Mondovì

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE.

E' costituita con sede in Mondovì, via Piave, n. 4, una Associazione denominata:

-----"Ottetto Vocale Cantus Firmus".-----

L'Associazione è autonoma, apartitica e non persegue fini di lucro.

ARTICOLO 2 – SCOPI.

L'Associazione è culturale non ha scopo di lucro, persegue solo ed esclusivamente scopi di utilità sociale nel campo della tutela e valorizzazione dell'arte e della cultura

nella forma del canto corale in ogni sua forma (antica, classica, contemporanea,

folcloristica e popolare). Perciò sarà sua cura diffondere e sviluppare, a tutti i livelli,

l'interesse per la cultura musicale corale promuovendo ed appoggiando tutte quelle

iniziative che si ricolleghino a detto fine. L'Associazione non può svolgere attività

tranne quelle ad essa direttamente connesse.

ARTICOLO 3 – DURATA.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, dalla data della sua costituzione.

ARTICOLO 4 – SOCI.

I soci della Associazione "Ottetto Vocale Cantus Firmus " si distinguono in:

- > Soci fondatori
- > Soci ordinari
- > Soci onorari
- > Soci sostenitori

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

Sono soci onorari le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici.

Sono soci sostenitori persone, Enti, Fondazioni, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

ARTICOLO 5 – AMMISSIONE DEI SOCI.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. La domanda del minore deve essere sottoscritta dal padre o da chi ne fa le veci.

La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggia materialmente e moralmente l'Associazione.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento.

ARTICOLO 6 – DIRITTI DEI SOCI.

Tutti i soci hanno diritto:








❖ a partecipare a tutte le attività sociali;

❖ all'elettorato attivo e passivo delle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 7 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- tutti i beni appartenenti alla stessa, a qualsiasi titolo, pur se distinti per ogni settore di attività;

- tutti i beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- i trofei e i premi aggiudicati definitivamente all'Associazione;

- il materiale tecnico, le attrezzature, le divise sociali;

- i proventi annuali.

I proventi annuali sono costituiti da:

- i contributi che verranno offerti all'Associazione in occasione delle manifestazioni indette per il raggiungimento dello scopo sociale;

- i proventi dei concerti eseguiti direttamente dall'Associazione;

- elargizioni o liberalità di terzi, di Enti (Stato, Regione, Provincia, Comuni),

Istituzioni, Fondazioni, Società, Associazioni, Imprese o di privati;

- saldi attivi di gestione di iniziative permanenti ed occasionali.

Le predette entrate possono essere impiegate nella normale amministrazione ed in spese straordinarie approvate dal Consiglio Direttivo, appositamente riunito.

ARTICOLO 8 – ORGANI SOCIALI.

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

i. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

ii. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione

o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

iii. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;

iv. la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

v. l'approvazione dei regolamenti interni;

vi. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla

sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal

Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei

soci presenti o rappresentati. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia

in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno

2/3 di tutti i soci iscritti a libro soci.



Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tanti Consiglieri quanti ne verranno nominati, fino ad un numero massimo di undici membri.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Per la prima volta i soci costituenti chiamano a ricoprire le seguenti cariche sociali i signori:

1. Presidente - Gastaldi Paolo

2. Vice Presidente - Dho Gianluca

3. Segretario - Bottero Vito

4. Tesoriere - Cerato Marco

Il Consiglio Direttivo testè eletto rimarrà in carica fino alla prima assemblea dei soci.

ARTICOLO 12 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) deliberare sull'ammissione dei soci;
- d) convocare l'assemblea;
- e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- g) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h) nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- i) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

ARTICOLO 13 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno ogni tre mesi e ne assicura il regolare funzionamento. Egli ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte ai terzi e, con l'autorizzazione del Consiglio, può presentare ricorsi e/o denunce alle competenti autorità avverso decisioni od iniziative di altri Enti o comportamenti dei singoli che provochino danni all'Associazione.

Il Presidente od altro membro dell'Associazione possono essere

autorizzati dal Consiglio stesso a rappresentare l'Associazione in Consorzi vari, Enti
od Associazioni costituite o costituende.

In caso di assenza od impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte
dal Vice Presidente.

ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sulla
gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne controlla la contabilità e i
bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano
in carica 4 anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non
soci.

ARTICOLO 15 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO PREVENTIVO – CONTO CONSUNTIVO.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

Il primo esercizio terminerà il 31 dicembre 2002.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio
sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci
di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve o di capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO.

Lo Statuto può essere modificato dall'assemblea degli aventi diritto al voto, appositamente convocati dal Consiglio Direttivo in via straordinaria, secondo le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 17 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'assemblea degli aventi diritto al voto; in tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le passività, le somme residue saranno devolute a favore di Enti pubblici o ad Associazioni umanitarie.

IN OTTEMPERANZA AL DECRETO LEGISLATIVO N. 461/1997 E IN

PARTICOLARE ALL'ART. 5 E' PREVISTO:

ARTICOLO 18

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

L'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ed accezione dei trasferimenti causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ARTICOLO 20 – LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI.

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

1. il libro dei soci;
2. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea;
3. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Collegio dei



Revisori dei Conti;

In ipotesi di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

ARTICOLO 21 - RINVIO.

Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Associazione senza fini di lucro.

Il Sig. Giordana Daniele, viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione dell'Associazione presso qualsiasi Albo o Registro; ai soli effetti di cui sopra il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti autorità.

Roberto Beccagnin

Flavio Bertazzoli

Osio Bortico

Massimo Carati

Giuseppe D'Amico

Roberto G. G. G. G.

Ilario M. M. M. M.

Antonio M. M. M. M.

Paolo C. C. C. C.

Roberto G. G. G. G.

